

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1407)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1965*  
(V. Stampati nn. 2362 e 2522)

d'iniziativa dei deputati **PREARO, ARMANI, DE MARZI, MATTARELLI Gino, HELFER, CANESTRARI, LOMBARDI Ruggero, COLLESELLI, PATRINI, PICCOLI, BOTTARI e GAGLIARDI (2362); DI MAURO Ado Guido, VILLANI, GIORGI, SPALLONE, CALVARESI, MANENTI, SCARPA, ILLUMINATI, BUSETTO e AMBROSINI (2522)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 ottobre 1965*

Modifiche agli articoli 22, 42, 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Sono vietati la detenzione a scopo di commercio ed il commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che abbiano subito trattamenti ed aggiunte non consentiti o che, anche se rispondenti alle definizioni ed ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi dalla *vitis vinifera*, eccezion fatta per i mosti ed i vini provenienti da determinati vitigni ibridi la cui coltivazione potrà essere consentita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le

foreste, in relazione alle particolari condizioni ambientali di alcune zone ed alle caratteristiche intrinseche dei vitigni stessi ».

#### Art. 2.

All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« Le materie prime destinate all'acetificazione, al momento della loro iscrizione nel registro di carico e scarico di cui al precedente comma, devono essere addizionate di una sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la sanità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di impiego di tale sostanza ».

#### Art. 3.

All'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunta la seguente lettera *d*):

« da stabilimenti di produzione a stabilimenti nei quali si producono vinelli, per la denaturazione degli stessi ai sensi del quinto comma dell'articolo 37 ».

#### Art. 4.

All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il divieto di cui all'articolo 9, secondo comma, si applica un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera* o da quelli la cui coltivazione sarà consentita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ai sensi dell'articolo 22 si applica quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto ».